

## PROCEDURA PER LA DENUNCIA INFORTUNI

### AL MOMENTO DEL SINISTRO :

Denuncia alla Compagnia Assicuratrice ( AIG ) tramite il BROKER ASSICURATIVO De Besi Di Giacomo S.p.A. ( Lungotevere Flaminio 14 00196 Roma tel 06 3608391 )  
Per Raccomandata AR eventualmente anticipata via fax allo 06 3612787.

Va indicata La polizza di riferimento ( polizza Infortuni AIG n IAH0000656 )  
La data e l'ora del fatto  
Una sommaria descrizione dell'evento  
Testimoni o persone presenti al fatto  
Dichiarazione del Presidente della Associazione Sportiva o del Dirigente della Federazione sulla veridicità del fatto.

Va allegato Certificazione medica iniziale con prognosi

### IN FASE DI CURA

Predisporre la documentazione che verrà richiesta a dimostrazione del danno..

In genere essa è la seguente :

Documentazione medica sulle cure effettuate ( accertamenti, Rx, TAC, referti vari )

Se c'è stato ricovero, copia cartella clinica

Se la polizza prevede il rimborso delle spese di cura, originali dei documenti di spesa

Per tutta la durata dell'infortunio l'assicurato dovrà conservare e successivamente inviare alla Compagnia , volendo tramite il Broker ,i certificati medici di proseguimento malattia e , **a guarigione avvenuta, certificato di guarigione con o senza postumi invalidanti**

### IN FASE DI VALUTAZIONE

Qualora all'infortunato siano residuati postumi invalidanti, egli dovrà fornire documentazione di ciò, mediante relazione di un proprio fiduciario medico che ne attesti la percentuale.

Tale relazione andrà inviata alla Compagnia assicuratrice, tramite il Broker, con richiesta di visita medica di controllo da parte di un loro fiduciario medico, che esprimerà una propria valutazione dell'infortunio.

In caso di non accettazione di tale valutazione ( se , cioè, essa risulterà diversa dalle richieste dell'infortunato ) si aprirà un confronto con la Compagnia stessa da risolversi o in via bonaria o facendo ricorso alla procedura Arbitrale, prevista in polizza.

## **PRESCRIZIONE**

Il contratto di Assicurazione è regolato dall'art 2952 cc: il diritto nascente da tale contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato la maturazione di tale termine potrà essere interrotta con atti aventi efficacia a norma degli artt. 2943 -2045 cc ( per racc..AR, telegramma, indirizzati alla Compagnia o al Broker )

## **ATTENZIONE**

**AI FINI ASSICURATIVI PER “ INFORTUNIO “ SI INTENDE  
QUALSIASI EVENTO LESIVO DELL'INTEGRITA' FISICO/PSICHICA  
DOVUTO A CAUSA VIOLENTA, ESTERNA ED IMPROVVISA.  
SENZA L'ACCERTATA CONCOMITANZA DI QUESTI TRE ELEMENTI  
NON SI DA' LUOGO AD INFORTUNIO INDENNIZZABILE**